



NT PLUS FISCO
Depositi accise, il tribunale Ue boccia le restrizioni nazionali
La circolazione in sospensione è un istituto armonizzato che non tollera

sovrastrutture nazionali idonee a generare esigibilità artificiale dell'imposta di **Giorgio Emanuele Degani**
La versione integrale dell'articolo su: **ntplusfisco.ilssole24ore.com**

Commercialisti: crescono i praticanti, i redditi e le società tra professionisti

Rapporto 2026

Tra il 2024 e il 2025 il reddito medio (87.376 euro) aumenta dell'8,3%

Gli iscritti diminuiscono dello 0,8% mentre i tirocinanti salgono del 4,2%

Federica Micardi

Commercialisti, crescono i redditi, le Stp e i tirocinanti; stabile al 34% la componente femminile mentre segna un calo dello 0,8% (pari a 902 unità) il numero di iscritti all'Albo, che a fine 2025 sono 119.050. In diminuzione anche i nuovi ingressi scesi a 1.494 nel 2025, nel 2024 erano 1.958. È la fotografia della categoria scattata dal Rapporto 2026 pubblicato ieri.

Nel 2025 il reddito medio degli

iscritti (anno d'imposta 2024) è cresciuto dell'8,3% ed è pari a 87.376 euro; crescono del 5,5% anche il reddito medio (87.376 euro) e il reddito medio (96.007 euro (+9,3% sul 2024), mentre il reddito medio professionale degli iscritti alla Cassa ragionieri, in tutto 25.903, è pari a 63.421 euro (+4,1% sul 2024).

Se si guarda alle macro-aree, il reddito medio del Nord è di 114.200 euro, al Centro scende a 83.544, al Sud di 48.975 e nelle Isole 52.651 euro. Al livello locale il reddito medio più alto è quello di Bolzano (180.470 euro) seguita da Milano (157.938 euro) e Bergamo (136.244 euro); agli antipodi Paola (32.085 euro), Locri (32.347 euro) e Vallo della Lucania (32.595 euro).

Per il secondo anno consecutivo la platea dei commercialisti registra una lieve contrazione. Il calo di iscrizioni riguarda la sezione A dell'Albo, che ha un saldo negativo di 1.003 unità (-0,8%); di contro la sezione B (laureati triennali) cresce del 3,3% (80

unità). A livello territoriale la contrazione più significativa si rileva al Sud (-1,3% di iscritti), segue il Centro (-1%), tendenzialmente stabile il Nord (-0,2%). In valore assoluto il calo maggiore si registra in Campania (-170) e nel Lazio (-169 iscritti). L'unica regione in crescita è il Trentino-Alto Adige (+0,7%); stabili Lombardia, Molise e Veneto.

Se si estende l'orizzonte temporale dal 2007 al 2025 gli iscritti all'Albo sono aumentati di 11.551 unità, +10,7 per cento. Nello stesso periodo, la popolazione italiana è aumentata dello 0,74%, mentre le imprese attive sono diminuite del 2,71 per cento.

La sorpresa sale a 11.507 il numero dei praticanti, con un incremento di 468 unità (+4,2%); la crescita più significativa è al Sud (+8,5%), segue a

distanza il Nord (+2,4%) e fanalino di coda il Centro (+0,7%). In termini percentuali sul podio c'è la Calabria con il 104% di tirocinanti in più, passati da 244 a 500.

Stabile la presenza femminile che si conferma del 34%, con differenze anche sostanziali sul territorio. In Campania, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta la percentuale di iscritti uomini è intorno al 70%. Di contro le regioni ad alta presenza femminile sono Emilia-Romagna (42%), Piemonte (41,6%), Umbria (40,9%) e Sardegna (40%).

Se invece si guarda all'età anagrafica gli under 40 sono il 15,8%; le regioni con più giovani sono il Trentino-Alto Adige, dove gli under 40 sono il 25,2%, seguito dalla Lombardia (21,2%) e dal Veneto (19,1%).

Si conferma anche nel 2025 la crescita delle Stp, aumentate in un anno del 9,3%, e arrivate a quota 2.142 (+181 rispetto al 2024). L'incremento maggiore è stato al Centro (+11,7%), a seguire il Nord (+9%) e il Sud (+7,7%).

Prosegue il trend di crescita delle Stp, ora a quota 2.142. In un anno l'aumento è stato del 9,3 per cento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei gruppi non può essere ceduto il credito chiesto a rimborso

Consolidato

L'integrativa è ammessa per la richiesta di compensazione

Alessandro Germani

Si può presentare una dichiarazione integrativa per modificare la richiesta di rimborso di un credito in compensazione, ma non per prevederne la cessione infragruppo ex articolo 43-ter del Dpr 602/73. È questa la risposta 147 di ieri dell'agenzia delle Entrate.

Alfa è la consolidante di un consolidato fiscale che, in relazione al periodo d'imposta 2023, aveva presentato il modello Cnm in data 31 ottobre 2024, indicando un importo di circa 2,7 milioni a credito da utilizzare in compensazione. Successivamente in data 3 dicembre 2024 aveva presentato un'integrativa (tardiva) con cui aveva indicato che l'importo di 1,5 milioni veniva ceduto ex articolo 43-ter mentre il residuo di 1,2 milioni veniva richiesto a rimborso. Ora vorrebbe modificare questa integrativa con un'altra con cui anche l'importo di 1,2 milioni viene ceduto a se stessa, quale consolidante, ex articolo 43-ter. Per questo dovrebbe modificare poi anche il modello redditi 2023 per recepire il credito ceduto a sé stessa. La società ritiene di operare legittimamente in questo cambiamento. La tesi delle Entrate è invece di chiusura, basata sul dato normativo. L'articolo 2 comma 8 del Dpr 322/98 relativo ai termini di presentazione delle integrative Ires e Irap, come modi-

ficato dal Dl 193/16, ha equiparato i termini di presentazione delle integrative a favore dell'erario e del contribuente, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Il successivo comma 8-ter della predetta norma sancisce invece che le dichiarazioni possono essere integrate per modificare la richiesta di rimborso in compensazione, sempre che il rimborso non sia stato erogato, con dichiarazione da presentarsi entro 120 giorni dalla scadenza originaria di presentazione della dichiarazione. Di fatto l'Agenzia evidenzia che le integrative a favore e a sfavore (parificate nei termini di presentazione) consentono di correggere errori o omissioni (comma 8), mentre la scelta del rimborso può essere modificata in compensazione ma nel citato termine di 120 giorni (comma 8-ter), come chiarito dalla circolare 25/E/12 punto 2.2. e dalle istruzioni CNM 2026. L'integrativa in ogni caso mira a correggere errori o omissioni ma non a modificare ex post delle scelte (cd. ripensamento), tranne i casi specificamente individuati dal comma 8-ter (ris. 325/E/02 e risposta n. 187/22). Alla luce di ciò, pertanto, per le Entrate l'istante non può emendare nuovamente la dichiarazione CNM al fine di commutare la richiesta di rimborso in una cessione infragruppo ex art. 43-ter del DPR 602/73. Tale modifica, infatti, non è consentita sul piano normativo, non essendosi in presenza di errore dichiarativo (comma 8) né nella fattispecie per cui si modifica la richiesta di rimborso in compensazione (comma 8-ter).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente tasse sui beni che tornano dal trust al disponente

Patrimoni

Non c'è arricchimento con la retrocessione del diritto di nuda proprietà

Angelo Busani

Niente imposta di donazione né tassazione ai fini reddituali se il trust cessa anticipatamente e la titolarità del patrimonio vincolato in trust torna al disponente che l'aveva apportato al trust stesso: è il principio affermato dall'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 146 del 16 luglio sullo specifico tema della retrocessione, a favore del disponente di un trust, del diritto di nuda proprietà di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl.

Il caso osservato era un trust con domicilio fiscale in Italia, costituito a Londra, nel quale la disponente aveva apportato la nuda proprietà di azioni di una Spa e di quote di una Srl, conservandone l'usufrutto. Dopo la fusione della Srl nella Spa e la trasformazione della società incorporante nella forma della Srl, il trust era rimasto titolare della nuda proprietà di una quota di minoranza della Srl risultante dalla trasformazione.

Successivamente, il soggetto beneficiario del trust rinuncia alla propria posizione beneficiaria, senza che siano designati altri beneficiari, con l'effetto che il trust cessa e il diritto di nuda proprietà della quota di Srl vincolata in trust viene retrocesso al soggetto disponente.

Sul piano dell'imposta di donazione, l'Agenzia richiama l'articolo 4-bis del Dlgs 346/1990, introdotto dal Dlgs 139/2024, secondo cui i trust rilevano solo quando determinano incremento del patrimonio dei beneficiari a titolo gratuito. Viene inoltre menzionata la risposta a interpello 165 del 1° agosto 2024, che aveva escluso l'applicazione dell'imposta di donazione per la retrocessione al disponente dei beni apportati in trust dopo la rinuncia dei beneficiari; ed è altresì richiamata l'ordinanza della Cassazione 31857 del 2023, secondo cui, in li-

Per la Cassazione con la cessazione anticipata non si configura imposizione fiscale

nea con la precedente decisione 8719 del 30 marzo 2021, l'anticipata cessazione del trust fa venir meno il presupposto impositivo perché impedisce l'arricchimento del beneficiario del trust.

Applicando questi principi, l'Agenzia esclude, dunque, che la cessazione del trust e la conseguente retrocessione della quota di Srl vincolata in trust integrino il presupposto oggettivo dell'imposta di donazione. Anche ai fini delle imposte sui redditi l'operazione resta irrilevante. L'articolo 9, comma 5, del Tuir riguarda gli atti onerosi che trasferiscono diritti reali di godimento; nel caso osservato né l'apporto originario né la retrocessione sono atti onerosi e quindi non emerge alcuna plusvalenza imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme&TributiPlus

L'informazione professionale che conta

Lo strumento per

Approfondire

di più, in meno tempo

Il Sole
24 ORE

Fisco Diritto Lavoro Condominio & Immobili
Enti Locali e PA Edilizia & Territorio

